



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 10 del 02 settembre 2023 - Disposizioni circa i provvedimenti disciplinari avverso i Magistrati

Legge ordinaria n. 10/23 del 02 settembre 2023, disposizioni circa i provvedimenti disciplinari avverso i Magistrati

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Legge ordinaria n. 8/22 del 10 novembre 2022 è abrogata.

La Circolare del Ministero della Giustizia del 26/07/2023 concernente “disposizioni integrative alla Legge n. 8/22 in materia di provvedimenti disciplinari avverso i Magistrati” è annullata.

Art. 2

Il Ministro della Giustizia, nelle funzioni di Presidente del Tribunale di Giustizia, promuove i provvedimenti disciplinari da irrorare, previa conferma della maggioranza dei Magistrati, ai Magistrati ritenuti inidonei all'espletamento del servizio.

Art. 3

I Magistrati condannati per qualsiasi reato contro lo Stato o la comunità, ovvero all'interdizione dai pubblici uffici, ovvero i cui diritti politici siano interdetti continuativamente per almeno una settimana, sono automaticamente dispensati dall'incarico.

Art. 4

I Magistrati sottoposti ad indagine giudiziaria ovvero coinvolti in un processo come imputati, ovvero i cui diritti politici sono sospesi, sono sospesi dall'incarico fino al termine delle indagini, ovvero del processo, ovvero fino alla riacquisizione dei diritti politici.

Per i Magistrati i cui diritti politici sono sospesi continuativamente per un mese o più il Ministro della Giustizia propone il licenziamento non appena possibile.

Art. 5

I licenziamenti di uno o più Magistrati sono ratificati con votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Tribunale di Giustizia, da cui sono estromessi, ai fini del computo dei componenti, i Magistrati per cui è richiesto il licenziamento, ovvero quelli sospesi dall'incarico.

Il Ministro della Giustizia non può in alcun caso proporre il licenziamento contemporaneo della metà o più dei componenti del Tribunale di Giustizia.

I Magistrati che compongono il Consiglio di Stato non possono essere licenziati a norma di questo articolo fino alla loro sostituzione, ovvero fino alle loro dimissioni.

Art. 6

Le sospensioni di uno o più Magistrati sono ratificate con votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Tribunale di Giustizia, da cui sono estromessi, al fine del computo dei componenti, i Magistrati per cui è richiesta la sospensione, ovvero quelli sospesi dall'incarico.

Il Ministro della Giustizia non può in alcun caso proporre la sospensione contemporanea della metà o più dei componenti del Tribunale di Giustizia.